SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 201

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 agosto 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Ministero delle imprese e del made in Italy

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Ministero dell'interno

Ministero della difesa

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 2024.

Scioglimento del consiglio comunale di Irsina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020 sono stati eletti il consiglio comunale di Irsina (Matera) ed il sindaco nella persona del signor Nicola Massimo Morea;

Vista la deliberazione n. 28 del 15 luglio 2024, con la quale il consiglio comunale ha dichiarato la decadenza del signor Nicola Massimo Morea dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 53 comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano i presupposti per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Irsina (Matera) è sciolto.

Dato a Roma, addì 31 luglio 2024

MATTARELLA

Piantedosi, Ministro dell'interno

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Irsina (Matera) è statò rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020, con contestuale elezione del sindaco nella persona del signor Nicola Massimo Morea.

In occasione delle consultazioni elettorali del 21 e 22 aprile 2024. il signor Nicola Massimo Morea è stato eletto alla carica di consigliere della Regione Basilicata.

A seguito della sopravvenuta causa d'incompatibilità prevista dall'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il consiglio comunale, con deliberazione n. 28 del 15 luglio 2024, ha dichiarato la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Irsina (Matera).

Roma, 27 luglio 2024

Il Ministro dell'interno: PIANTEDOSI

24A04386

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2024.

Definizione dei termini e delle modalità per l'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» e, in particolare:

l'art. 5, comma 5, secondo cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può richiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, in particolare, la collaborazione delle Forze armate;

l'art. 7, comma 1, lettera *v)*, secondo periodo, secondo cui l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai fini della promozione della formazione, della crescita tecnico-professionale e della qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, può avvalersi delle strutture formative e delle capacità, in particolare, del Ministero della difesa, secondo termini e modalità definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro interessato;

l'art. 12, comma 1, secondo cui con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico attribuite all'Agenzia;

l'art. 12, comma 2, lettera *e)*, che rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei termini e delle modalità per l'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia;

Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante «Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di in-

centivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro» e, in particolare, l'art. 26, sul conferimento di incarichi dirigenziali al personale del comparto sicurezza e difesa da parte di amministrazioni pubbliche diverse da quella di appartenenza;
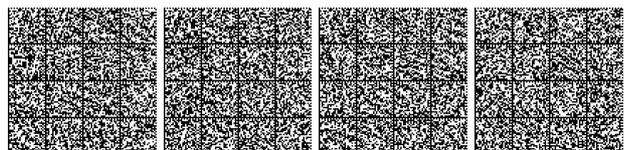
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 884 e 1777;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante «Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»;

Considerata l'esigenza di definire le modalità e i termini dell'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai sensi di quanto previsto dal decreto-legge n. 82 del 2021 e nei limiti delle assegnazioni finanziarie a legislazione vigente;

Ravvisata l'opportunità di individuare le ulteriori aree di collaborazione tra il Ministero della difesa e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disciplinando anche l'utilizzo, da parte dell'Agenzia, delle strutture formative del Ministero della difesa;

Di concerto con il Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Modalità di impiego del personale militare del Ministero della difesa presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale

1. Il personale militare di seguito denominato «personale» del Ministero della difesa può essere impiegato alle dipendenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, di seguito denominata «Agenzia», per lo svolgimento delle funzioni istituzionali della stessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il personale del Ministero della difesa, fatta eccezione per quello impiegato nell'ambito del contingente di cui all'art. 8, può essere assegnato all'Agenzia:

a) in posizione di comando, previo assenso dell'interessato;

b) per il conferimento di incarichi dirigenziali, previo collocamento in aspettativa;

c) in posizione di distacco, per le esigenze di cui all'art. 6, comma 3.

3. Il personale da impiegare ai sensi del comma 2, sulla base delle esigenze prospettate dall'Agenzia in termini di professionalità e competenze richieste, è selezionato dall'Agenzia nell'ambito di una rosa di candidati individuati dal Ministero della difesa, su proposta dello Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'Agenzia trasmette al Ministero della difesa un prospetto dei fabbisogni di professionalità per i quali intende individuare personale da impiegare ai sensi del presente decreto, recante, in particolare, l'indicazione delle funzioni, degli incarichi e delle mansioni che il personale è chiamato a svolgere, nonché dei requisiti professionali richiesti. Il Ministero della difesa predispone, compatibilmente con le proprie esigenze, un elenco dei possibili candidati e lo trasmette all'Agenzia per la selezione. I candidati dell'elenco sono individuati nell'ambito di un piano triennale elaborato dallo Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, aggiornato annualmente sulla base delle esigenze di impiego rappresentate dall'Agenzia.

5. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale di cui al comma 2 sono posti a carico dell'Agenzia secondo le seguenti modalità:

a) il trattamento economico fisso e continuativo, al lordo degli oneri previdenziali e fiscali, è anticipato dagli enti amministratori competenti del Ministero della difesa e rimborsato dall'Agenzia mediante versamento in tesoreria, con imputazione sul capitolo di entrata del Ministero della difesa;

b) il trattamento economico accessorio è corrisposto direttamente dall'Agenzia che provvede anche alla regolarizzazione di tutti gli aspetti fiscali e contributivi ad esso connessi. Tale trattamento, sulla scorta dell'equiparabilità delle funzioni e del livello di responsabilità rivestito, è pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento da parte dei dipendenti dell'Agenzia e il trattamento economico di cui alla lettera *a)*;

c) il trattamento economico complessivo è determinato con provvedimento del direttore generale dell'Agenzia e non può comunque essere inferiore a quanto percepito presso l'amministrazione di provenienza per il grado o area funzionale di appartenenza.

6. Il personale del Ministero della difesa di cui al presente decreto, fatta eccezione per quello di cui all'art. 6, comma 3, viene equiparato ai segmenti professionali dell'Agenzia secondo quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Contingente massimo di personale del Ministero della difesa impiegabile presso l'Agenzia e incarichi attribuibili

1. Il personale del Ministero della difesa può essere assegnato a svolgere funzioni attinenti sia all'Area manageriale e alte professionalità sia a quella operativa, in conformità alle esigenze organizzative comunicate dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1, comma 4.

2. Il contingente massimo di personale del Ministero della difesa che può essere impiegato presso l'Agenzia, fatte salve le unità di cui all'art. 8, è di settanta unità, così suddivise:

a) fino a venti unità per incarichi nell'Area manageriale e alte professionalità;

b) fino a cinquanta unità per incarichi nell'Area operativa.

In sede di prima applicazione, il predetto contingente si forma secondo le modalità e i termini indicati al comma 4.

3. Con riferimento agli incarichi di cui al comma 2, lettera *a)*, il Ministero della difesa rende disponibile un numero di unità di personale tale da assicurare:

a) la titolarità di un servizio generale tra quelli istituiti, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia, ivi previsto, e la partecipazione alle riunioni del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 11, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, o il conferimento di altro incarico attribuibile sulla scorta dell'equiparabilità delle funzioni e del livello di responsabilità rivestito;

b) la titolarità di cinque Divisioni di maggiore complessità che operano nell'ambito dei servizi generali di cui alla lettera *a)*, o il conferimento di un pari numero di incarichi attribuibili sulla scorta dell'equiparabilità delle funzioni e del livello di responsabilità rivestito.

4. In relazione al contingente massimo di personale di cui al comma 2, l'Agenzia, in sede di prima applicazione, può chiedere personale del Ministero della difesa da impiegare ai sensi del presente decreto secondo un sistema di incremento progressivo nel limite annuale massimo non superiore a:

a) quarantacinque unità per il 2024;

b) otto unità per il 2025, per un contingente complessivo di cinquantatré unità;

c) cinque unità per il 2026, per un contingente complessivo di cinquantotto unità;

d) dodici unità per il 2027, per un contingente complessivo di settanta unità.

5. Nell'ambito delle unità di personale di cui al comma 2, lettera *b)*, venti unità appartenenti all'Arma dei carabinieri sono deputate alle funzioni di tutela della sicurezza fisica della sede dell'Agenzia. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di efficacia del presente decreto e sono oggetto di rivalutazione, con particolare riferimento al numero di unità di personale da impiegare, prima della scadenza del predetto termine, previa intesa fra il Ministero della difesa e l'Agenzia.

Art. 3.

Periodo di assegnazione del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia

1. L'impiego del personale del Ministero della difesa presso l'Agenzia non può avere durata superiore a tre anni. Su richiesta dell'Agenzia e previo assenso dell'interessato e del Ministero della difesa, la durata complessiva del comando può essere estesa ad un periodo continuativo di cinque anni.

2. Il Ministero della difesa può chiedere il rientro del personale prima della naturale scadenza del termine di cui al comma 1, primo periodo, previo assenso dell'Agenzia, qualora ciò si renda necessario per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Il comando del personale può, inoltre, cessare anticipatamente per effetto del ritiro, per iscritto, dell'assenso da parte dell'interessato o per il venir meno dell'interesse da parte dell'Agenzia.

Art. 4.

Stato giuridico del personale del Ministero della difesa e dotazioni

1. Il personale del Ministero della difesa impiegato presso l'Agenzia permane nei ruoli della Forza armata di provenienza, conserva lo *status* relativo al grado posseduto e, nei casi previsti, è inserito nelle aliquote di valutazione secondo le disposizioni di legge vigenti.

2. Permangono sotto la responsabilità e a carico dell'Arma dei carabinieri le dotazioni di sicurezza e l'addestramento del personale di cui all'art. 2, comma 5.

Art. 5.

Obblighi del personale

1. Al personale del Ministero della difesa impiegato presso l'Agenzia si applicano le disposizioni in materia di segreto di cui all'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, e al regolamento del personale dell'Agenzia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 dicembre 2021, n. 224, adottato ai sensi del medesimo art. 12 del decreto-legge n. 82 del 2021.

2. Al personale della difesa impiegato presso l'Agenzia ai sensi dell'art. 8, le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione nei confronti dei terzi.

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, al personale della difesa impiegato presso l'Agenzia si applica il regolamento adottato ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 82 del 2021, fatta eccezione per gli istituti e le norme incompatibili con lo stato giuridico di personale militare.

Art. 6.

Attività formativa e addestrativa

1. Nello svolgimento delle attività di formazione e qualificazione delle risorse umane nel campo della cybersicurezza, nonché delle attività addestrative e di quelle relative alle esercitazioni di sicurezza cibernetica e resilienza, l'Agenzia può avvalersi delle strutture e delle capacità del Ministero della difesa, descritte nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, secondo modalità e termini da definire con apposita intesa e senza oneri a carico dell'Agenzia stessa.
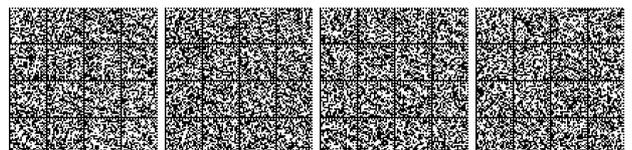
2. Il personale dell'Agenzia può prestare attività di docenza presso le medesime strutture di cui all'allegato B.

3. Per particolari esigenze connesse con finalità di formazione e specializzazione professionale, il personale del Ministero della difesa può essere impiegato presso le strutture dell'Agenzia. A tal fine, il Ministero della difesa rappresenta tali esigenze, relativamente ad un numero comunque circoscritto di risorse, indicando i profili professionali, nonché il periodo di tempo per il quale richiede l'impiego del proprio personale presso l'Agenzia. Nell'ipotesi di cui al presente comma, l'impiego avviene previo accordo tra il Ministero della difesa e l'Agenzia. Dalle attività di cui al presente comma non derivano oneri a carico dell'Agenzia.

Art. 7.

Ulteriori aree di collaborazione tra il Ministero della difesa e l'Agenzia

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, le ulteriori aree di collaborazione tra il Ministero della difesa e l'Agenzia, nonché le relative modalità e termini di attuazione sono definiti con apposita intesa tra il direttore generale dell'Agenzia e il Capo di Stato maggiore della difesa.

2. Negli ambiti di collaborazione definiti ai sensi del comma 1 è compresa la possibilità per il personale dell'Agenzia di usufruire delle prestazioni sanitarie presso il Policlinico militare di Roma «Celio».

Art. 8.

Modalità attuative della collaborazione

1. Anche al fine di assicurare un'efficace attuazione delle previsioni di cui agli articoli 6 e 7, è distaccato presso l'Agenzia un Generale di divisione, o gradi corrispondenti delle Forze armate, che opera con il supporto di un contingente di cinque unità di personale del Ministero della difesa. Tali unità di personale non occupano posizioni di organico dell'Agenzia.

2. Il personale di cui al comma 1 è posto gerarchicamente alle dipendenze del Capo di Stato maggiore della difesa e funzionalmente alle dipendenze del direttore generale dell'Agenzia.

3. Gli ulteriori compiti e funzioni da attribuire al personale di cui al comma 1, ivi inclusi quelli relativi all'assolvimento delle attività in ambito NATO, sono definiti dal direttore generale dell'Agenzia, d'intesa con il Capo di Stato maggiore della difesa.

4. Gli oneri derivanti dall'impiego del personale di cui al presente articolo sono ripartiti tra il Ministero della difesa e l'Agenzia. Quest'ultima corrisponde al predetto personale la differenza tra il trattamento economico in godimento da parte del personale del Ministero della difesa e il trattamento economico in godimento presso l'Agenzia, determinato secondo quanto disposto dal regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale adottato ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

Art. 9.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono sostenuti da ciascuna amministrazione nell'ambito delle rispettive dotazioni di bilancio a legislazione vigente.

Art. 10.

Disposizione finale

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 24 luglio 2024

p. *Il Presidente del Consiglio dei ministri*
Il Sottosegretario di Stato
MANTOVANO

Il Ministro della difesa
CROSETTO

Registrato alla Corte dei conti il 21 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2314

ALLEGATO *A*

(articolo 1, comma 6)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE
PERSONALE MILITARE DEL MINISTERO DELLA DIFESA - PERSONALE DELL'AGENZIA

Ministero della difesa	Agenzia per la cybersicurezza nazionale
Generale C.A. / Generale Div.	Direttore centrale
Generale di brigata / Colonnello	Direttore
Tenente Colonnello / Maggiore	Consigliere
Capitano / Tenente / Sottotenente	Esperto
Personale appartenente al ruolo dei Marescialli	Coordinatore
Personale appartenente al ruolo Sergenti e alla categoria Graduati	Assistente
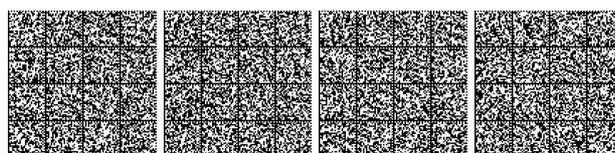
ALLEGATO *B*

(articolo 6, comma 1)

STRUTTURE E CAPACITÀ DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER L'ATTIVITÀ FORMATIVA E ADDESTRATIVA IN MATERIA DI CYBERSICUREZZA

Strutture della difesa

Polo Formativo Cyber del Ministero della difesa, Centro alti studi per la difesa (CASD), Scuola di telecomunicazioni Forze armate (STELMILIT) di Chiavari e Centro interforze di formazione intelligence e di guerra elettronica (CIFIGE) di Ponte Galeria, Comando per le operazioni di rete (COR).

Offerta formativa

Nei corsi di livello Basico, effettuati presso la Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari e il Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica, l'obiettivo si focalizza nel dotare delle conoscenze di base relativamente al concetto dell'intelligenza artificiale e i possibili campi di applicazione, evidenziando gli sviluppi della *Cyber Defence*, ma anche di fornire conoscenze generali per gestire e condurre attività di *Digital Forensics* a seguito di incidente o di reato informatico (ivi compresa l'eventuale cooperazione con le Autorità e gli organismi preposti in ambito forense, nel rispetto della normativa nazionale, europea ed internazionale), impiegando un approccio corretto all'uso delle tecnologie e per una comprensione delle problematiche giuridiche ad esse connesse.

Inoltre, vengono fornite le conoscenze fondamentali per trattare e gestire in modo adeguato i dati personali nel rispetto della privacy, mediante l'adozione di idonee misure organizzative, affrontando le problematiche di carattere giuridico-legale connesse alla creazione, alla conservazione ed alla circolazione dei dati e delle informazioni.

Nei corsi di livello Intermedio, effettuati presso la Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari e il Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica, l'obiettivo si focalizza nel fornire conoscenze approfondite relativamente al concetto delle vulnerabilità di sicurezza dei dispositivi di rete, dei sistemi operativi e delle applicazioni, facendo acquisire quelle conoscenze necessarie per utilizzare i programmi per il *vulnerability scanning*, al fine di saper attuare le diverse contromisure e misure di riduzione del rischio, in base alla valutazione della configurazione di sicurezza dell'infrastruttura ICT.

Attraverso tali corsi si ottengono quelle capacità atte ad individuare le vulnerabilità presenti nei sistemi web attivi all'interno dell'infrastruttura in esame, raccogliere e valorizzare gli elementi relativi alla frontiera *cyber* di interesse, utili alla redazione di *report* di natura *intelligence* acquisendo metodologia e tecniche relative all'informatica forense, nonché le procedure di primo intervento e *triage*.

I corsi di livello Avanzato, effettuati presso la Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari e il Centro interforze di formazione intelligence e guerra elettronica, sono rivolti al personale già in possesso di un adeguato *background* e destinato ad operare nell'ambito dell'area tecnologica della *Cyber* e della *Digital Forensics*.

L'obiettivo si focalizza nel fornire ulteriori conoscenze approfondite relativamente allo scopo di formare esperti o consulenti in questi delicati settori, attraverso l'acquisizione di competenze fondamentali sulla gestione e la protezione dei dati, divenendo esperti in analisi e recupero dati, in *Malware Analysis* o nella gestione di Centri di elaborazione, sempre nel rispetto delle leggi vigenti e secondo le *best practices* in materia.

Profili che si dovranno basare sull'acquisizione delle moderne tecniche di analisi del *malware*, per poter diventare esperti nel monitoraggio e nell'analisi del traffico di reti informatiche o alla raccolta di informazioni (prove legali o rilevamento di intrusioni), acquistando una capacità nell'analizzare quanto avviene sulla propria info-struttura.

Infine, l'Alta formazione viene erogata attraverso i *master* organizzati dalla Scuola telecomunicazioni di Forze armate di Chiavari, con la collaborazione di università esterne, e i corsi di dottorato e di alta formazione attivati direttamente dal Centro alti studi per la difesa nella veste di Scuola superiore ad ordinamento speciale della difesa (SSOSD).

Tali corsi hanno il compito di fornire una approfondita preparazione al personale già in possesso di un adeguato *background* e destinato ad operare nell'ambito dell'area tecnologica della *Cyber Security* e *Digital Forensics*, della *Digital Trasformation* e *Digital Innovation*, oltre che di alta formazione manageriale.

Con essi, si vuole raggiungere l'obiettivo di formare figure professionali di alto livello nell'ambito delle tecnologie digitali in grado di assumere posizioni quali manager o funzionari in grandi organizzazioni pubbliche e private del Sistema Paese legate alle tecnologie innovative.

Offerta addestrativa

L'Agenzia, anche in relazione alle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge n. 82 del 2021, potrà coinvolgere il Ministero della difesa nello svolgimento di esercitazioni nazionali ed internazionali che riguardano la simulazione di eventi di natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del Paese.

Il Ministero della difesa potrà invitare l'Agenzia a partecipare sia agli eventi esercitativi di carattere militare (1) condotti e/o coordinati in contesto nazionale, multinazionale nonché in ambito NATO/UE, che ad eventuali ulteriori esercitazioni caratterizzate da predominanti aspetti afferenti alla *Cyber Defence*. Ai succitati eventi potranno essere invitati, ove possibile, anche enti governativi, Forze di pubblica sicurezza, accademia e industria, al fine di aumentare la conoscenza reciproca, la coesione e la standardizzazione delle procedure e delle capacità.

Il Ministero della difesa, al fine di razionalizzarne ed ottimizzarne l'impiego, potrà mettere a disposizione, su base di non interferenza con le relative specifiche attività e competenze, il proprio *Cyber Range*, lo stesso è reso disponibile anche all'Agenzia per la conduzione delle attività formative ed addestrative dell'Agenzia stessa.

Qualora si configuri la possibilità di un uso congiunto della suddetta struttura, il Ministero della difesa e l'Agenzia concorderanno gli scenari oggetto dell'attività addestrativa sulla base delle rispettive esigenze addestrative e delle specifiche competenze.

24A04458

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Visto l'art. 23, comma 1-*ter* del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto e con la quale sono stati stanziati euro 8.330.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

(1) Eventi a caratterizzazione «operativo/militare» strutturati per la verifica delle capacità operative (personale, assetti tecnologici, procedure).

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 26 settembre 2023, n. 1025 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto»;

Vista la nota del Presidente della Regione Veneto del 26 luglio 2024 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 30 luglio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le Politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A04380

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Visto l'art. 23, comma 1-*ter* del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia e con la quale sono stati stanziati euro 9.430.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 settembre 2023, n. 1026 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia»;

Vista la nota del Presidente della Regione Lombardia del 23 luglio 2024 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 luglio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A04381
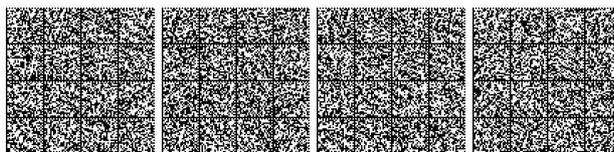
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei territori della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024 il territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato esondazioni, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali e alle attività produttive;

Viste le note del Presidente della Regione Lombardia del 30 maggio e del 20 giugno 2024;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni 10, 11 e 12 luglio 2024 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Lombardia e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Lombardia;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Milano e delle Province di Cremona e di Mantova nei giorni dal 15 al 25 maggio 2024.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 4.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A04382

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2024.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della Provincia di Vercelli.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)* e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che nei giorni 29 e 30 giugno 2024 il territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, di Scopa, della Provincia di Vercelli, è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi hanno causato esondazioni, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, nonché danni alla rete dei servizi essenziali e alle attività produttive;

Viste le note della Regione Piemonte del 1°, del 19 e del 22 luglio 2024;

Visti gli esiti dei sopralluoghi effettuati nei giorni dal 16 al 18 luglio 2024 dai tecnici del Dipartimento della protezione civile unitamente ai tecnici della Regione Piemonte e degli enti interessati;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione Piemonte;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito degli eventi meteorologici in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 24 luglio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)* e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei Comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chia-

lamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgnè, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città metropolitana di Torino, dei Comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei Comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, di Scopa, della Provincia di Vercelli.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere *a)* e *b)* del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 17.120.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A04383

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 agosto 2024.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 7 AGOSTO 2024

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e, in particolare, l'art. 24, comma 3;

Visto l'art. 23, comma 1-*ter* del decreto-legge del 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, recante: «Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici»;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con cui è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo e con la quale sono stati stanziati euro 650.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 1 del 2018;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 5 settembre 2023, n. 1019 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo»;

Vista la nota del Presidente della Regione Piemonte - Commissario delegato del 22 luglio 2024 con la quale è stata richiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che gli interventi per il superamento del contesto di criticità sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ritenuto che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la proroga dello stato di emergenza;

Vista la nota del Capo del Dipartimento della protezione civile del 29 luglio 2024;

Su proposta del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dall'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è prorogato, di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Provincia di Cuneo.

2. Dal presente atto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il Presidente del Consiglio dei ministri
MELONI

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
MUSUMECI

24A04384
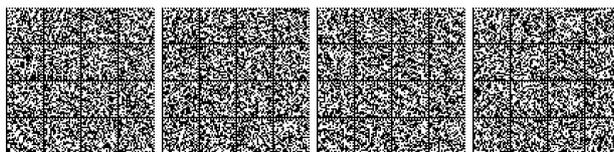
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 29 luglio 2024.

Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2024.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, come integrato dal decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, concernente la «Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013», recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune, in particolare l'art. 5;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e in particolare l'art. 11, comma 4, che fissa al 15 maggio di ogni anno il termine ultimo per la presentazione della domanda unica;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 15 maggio 2023, recante «Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 152 del 1° luglio 2023, re-

cante «Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022»;
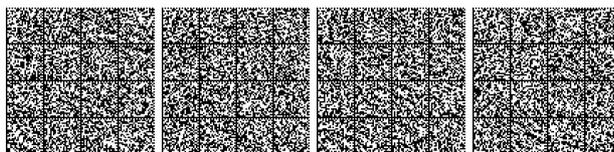
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 155 del 4 luglio 2024, concernente «Termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2024»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024, prot. n. 289235, in corso di registrazione, concernente «Attuazione del regolamento (UE) 2024/1468 del Parlamento e del Consiglio recante semplificazione di determinate norme della PAC 2023-2027 e termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2024»;

Vista la nota 19 luglio 2024 con la quale il coordinatore della Commissione politiche agricole della Conferenza delle regioni e Province autonome ha chiesto di posticipare i termini per la presentazione delle domande, senza compromettere la possibilità di pagamento degli anticipi a partire dal 16 ottobre 2024;

Considerato che dalla verifica effettuata da AGEA Organismo di coordinamento, consultata informalmente, è emersa una situazione difforme tra i diversi organismi pagatori con alcune situazioni di ritardo nella raccolta delle domande;

Ritenuto necessario assicurare la massima adesione al sostegno della politica agricola comune, assicurando parità di trattamento tra gli agricoltori;

Ravvisata l'urgenza di prorogare i termini di presentazione delle domande PAC prima della scadenza fissata al 31 luglio 2024 con il sopracitato decreto ministeriale 28 giugno 2024;

Vista la comunicazione prot. n. 0341028 del 29 luglio 2024 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

Decreta:

Art. 1.

Modifica del termine per la presentazione delle domande di aiuto PAC

All' art. 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, come modificato come modificato dall'art. 7 del decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024 citato in premessa, le parole «31 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti «30 agosto 2024».

All' art. 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 maggio 2024, come modificato come modificato dall'art. 7 del decreto Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 28 giugno 2024 citato in premessa, le parole «26 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti «24 settembre 2024».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1303

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, N. 252

Posticipazione termini di presentazione delle domande di aiuto della politica agricola comune per l'anno 2024.

Oneri eliminati.

Il presente decreto non elimina oneri informativi.

Oneri introdotti.

Il presente decreto non introduce oneri informativi.

24A04421

DECRETO 30 luglio 2024.

Modifica del decreto 13 febbraio 2018, n. 617, recante: «Nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007», e, in particolare, gli articoli 152, 153,154, 155, 156, 159;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, recante «Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul «Finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013»;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ed in particolare gli articoli 152, 153, 154 e 156;

Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021, che «Integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA)»;

Visto il regolamento delegato (UE) 2023/330 della Commissione del 22 novembre 2022, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2022/126;

Visto il Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, inviato in data 31 dicembre 2021 alla Commissione europea, mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021», ai fini dell'approvazione;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)», così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che detta norme in materia di «Regolazione dei mercati agroalimentari a norma dell'art. 1, comma 2, lettera *c)*, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2019, n. 7442, di modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle organizzazioni di produttori già riconosciute»;

Viste le linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 8, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 617 del 13 febbraio 2018, e successive integrazioni;

Viste le linee guida ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo 12 luglio 2019, n. 7442;

Visto il decreto ministeriale dell'8 agosto 2023 n. 413214, recante «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola», a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72, «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», ai sensi e per gli effetti dell'art. 19, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 2023, n. 477058, recante l'adeguamento della struttura organizzativa nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, in attuazione del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, n. 72;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178 «Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2023, n. 74», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 2023;

Visto il decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 178 del 16 ottobre 2023», registrato dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024;

Considerato che il regolamento (UE) n. 1308/2013 riconosce alle organizzazioni di produttori e alle loro associazioni la possibilità di svolgere un ruolo utile ai fini della concentrazione dell'offerta e del miglioramento della commercializzazione, della pianificazione e dell'adeguamento della produzione alla domanda, dell'ottimizzazione dei costi di produzione e della stabilizzazione dei prezzi alla produzione, dello svolgimento di ricerche, della promozione delle migliori pratiche e della fornitura di assistenza tecnica, della gestione dei sottoprodotti e degli strumenti di gestione del rischio a disposizione dei loro aderenti, contribuendo così al rafforzamento della posizione dei produttori;

Rilevato che lo stesso regolamento prevede che le disposizioni vigenti in materia di definizione e riconoscimento delle organizzazioni di produttori, delle loro associazioni e delle organizzazioni interprofessionali debbano essere armonizzate, ottimizzate ed estese, anche al fine di garantire un uso efficace ed efficiente dell'aiuto dell'Unione europea;
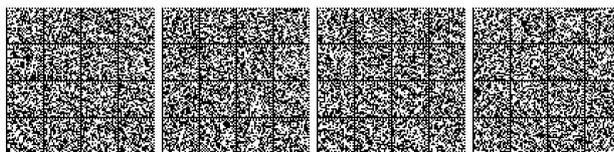
Considerato che il regolamento (UE) n. 2021/2117 sancisce che per contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter riconoscere le organizzazioni di produttori che perseguono finalità specifiche relative alla gestione e alla valorizzazione dei sottoprodotti, dei flussi residui e dei rifiuti, in particolare per proteggere l'ambiente e stimolare la circolarità, nonché organizzazioni di produttori che perseguono finalità relative alla gestione dei fondi di mutualizzazione per qualsiasi settore;

Visto il decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188 «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 in attuazione del regolamento UE n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento UE n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune»;

Ritenuto opportuno ampliare, ai sensi del suddetto regolamento, l'attuale elenco degli obiettivi delle organizzazioni di produttori di cui all'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e considerato che, ai fini di una maggiore trasparenza delle organizzazioni di produttori, gli statuti delle organizzazioni di produttori dovrebbero altresì consentire agli aderenti il controllo democratico dei conti e dei bilanci dell'organizzazione; inoltre, per agevolare le transazioni commerciali effettuate dall'organizzazione di produttori, è opportuno stabilire che lo statuto di un'organizzazione di produttori possa permettere agli aderenti di entrare in contatto diretto con gli acquirenti, a condizione che tale contatto diretto non pregiudichi la funzione dell'organizzazione di produttori di concentrazione dell'offerta e immissione sul mercato dei prodotti e purché tale organizzazione continui a disporre di discrezionalità esclusiva relativamente agli elementi essenziali di una vendita che deve essere effettuata dall'organizzazione di produttori;

Preso atto della necessità di consentire alle organizzazioni di produttori di poter esercitare tutte le attività previste dagli attuali regolamenti e, allo stesso tempo, consentire loro di poter accedere alle risorse rese disponibili, a diverso titolo e con diverse finalità, dall'Unione europea e dallo Stato italiano, senza alcun pregiudizio di sorta;

Ritenuto strategico e coerente con le linee di indirizzo del vigente Piano di settore olivicolo-oleario 2016, che le organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi degli articoli 152 e 156 del regolamento n. 1308/2013 abbiano, tra le altre finalità, la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti;

Tenuto conto delle valutazioni e delle analisi espresse nel Piano di settore olivicolo-oleario 2016, approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 24 marzo 2016, dal quale emergono le criticità operative delle organizzazioni dei produttori in relazione al complesso quadro produttivo nazionale;

Ritenuta la necessità di emanare nuove disposizioni per l'attuazione del regolamento n. 1308/2013 e successive modifiche ed integrazioni in materia di requisiti minimi per il riconoscimento, il controllo e la revoca delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni per il settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola;

Ritenuto necessario considerare la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato del prodotto dei soci aderenti quale finalità imprescindibile per le attività delle organizzazioni di produttori e delle loro associazioni;

Ritenuto di procedere alla modifica delle disposizioni in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e delle loro associazioni, di cui al vigente decreto ministeriale 13 febbraio 2018, n. 617, adeguandone il contenuto al predetto Piano strategico italiano della PAC 2023/2027 ed armonizzandolo con quanto recato dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste dell'8 agosto 2023, n. 413214 «Disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola»;

Ritenuto, altresì, di dover disciplinare, in conformità a quanto previsto dal regolamento UE n. 2021/2117, anche le OP che svolgono, come finalità prevalente, attività di servizi tra quelli elencati all'art. 152, comma 1, lettera *b)* del regolamento UE n. 1308/2013, diverse dalla distribuzione comune (punto *ii)*);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 250 del 25 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida è stato nominato Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali (ora Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste);

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 24 novembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2023, con il quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Patrizio Giacomo La Pietra, le funzioni relative ad alcune materie, tra cui la filiera olivicola;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta dell'11 luglio 2024;

Decreta:

Articolo unico

Al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 13 febbraio 2018, n. 617, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 1, comma 2, lettera *a)* le parole «Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

b) all'art. 1, comma 2, lettera *h)*, dopo le parole «e successive modifiche e integrazioni» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il regolamento UE 2021/2117»;

c) la lettera *i)* del comma 2 dell'art. 1 è abrogata;
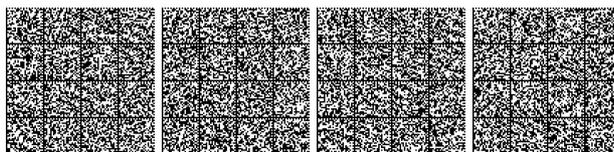
d) all'art. 1, comma 2, lettera *k)*, le parole «art. 4, par. 1, lettera *a)* del regolamento UE n. 1307/2013» sono sostituite dalle seguenti: art. 3, comma 1 del regolamento UE n. 2021/2115;»;

e) all'art. 1, comma 2, lettera *l)*, le parole «1307/2013», sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115;»;

f) le lettere *n)* e *o)* dell'art. 1, comma 2 sono abrogate;

g) la lettera *p)* del comma 2, dell'art. 1 è sostituita dalla seguente: «VPC: il valore della produzione commercializzata determinato come riportato all'allegato IV del decreto ministeriale n. 413214 dell'8 agosto 2023; i relativi controlli vengono svolti ai fini dell'accertamento del rispetto del raggiungimento del VPC minimo di cui alla tabella 1 dell'allegato A»;

h) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera *p)* è aggiunta la seguente: «*q)* "fascicolo aziendale": fascicolo aziendale confermato o aggiornato annualmente così come disposto dall'art. 43, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

i) all'art. 1, comma 2, dopo la lettera *q)* è aggiunta la seguente: «*r)* "socio produttore": un socio persona fisica o giuridica (costituita da produttori) che è socio di una OP»;

j) all'art. 2, comma 1, sono soppresse le parole «155, 156» e «e con le finalità, tra le altre, di cui all'art. 169», e dopo le parole «le regioni riconoscono le O.P.» viene inserito il periodo «per singolo prodotto»; inoltre, al comma 3 dello stesso articolo sono soppresse le parole «e con le finalità, tra le altre, di cui all'art. 169», e le parole «art. 6» sono sostituite dalle seguenti: «art. 7»;

k) l'art. 2, comma 4 è sostituito dal seguente: «La richiesta di riconoscimento della A.O.P. è presentata al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, PQA - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma»;

l) la lettera *a)* del comma 3 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente «essere costitute su iniziativa dei produttori del settore che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale con superficie olivetata»;

m) la lettera *b)* del comma 3 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente: «avere una base sociale costituita da produttori del settore che controllano la società secondo regole statutarie che garantiscano il controllo democratico della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese. A tal fine un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie o del capitale. Qualora un produttore, persona fisica o giuridica, sia detentore di quote in persone giuridiche aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti espressi dallo stesso direttamente ed indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto, mentre le quote societarie o il capitale detenuti direttamente ed indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale. Nel caso di OP costituite da solo due soci produttori persone giuridiche, la percentuale massima dei diritti di voto, delle quote societarie o del capitale di ciascun socio produttore, non potrà superare il 50%. Nel caso di OP costituite da due soci produttori di cui uno è persona giuridica, il limite del 35% si applica al socio produttore, non alla persona giuridica. Tali disposizioni non si applicano alle OP costituite in forma di società cooperative agricole e loro consorzi»;

n) la lettera *c)* del comma 3 dell'art. 3 è abrogata;

o) all'art. 3, comma 3, lettera *d)*, le parole «nonché, ma non in modo obbligatorio, altre attività coerenti con le misure di cui al regolamento (CE) n. 611/2014, art. 3» sono sostituite dalle seguenti: «nonché svolgere almeno una delle attività previste al paragrafo 1, lettera *b)* dello stesso articolo e del medesimo regolamento»;

p) all'art. 3, comma 3, lettera *f)*, punto ii. sono soppresse le seguenti parole: «tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più di una unità di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a più OP»;

q) la lettera *g)* del comma 3 dell'art. 3 è sostituita dalla seguente: «inserire nel proprio statuto le disposizioni inerenti alle procedure e alle regole elencate all'art. 153, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché quelle relative alla costituzione ed al finanziamento del fondo di esercizio in analogia a quanto previsto per l'intervento settoriale ortofrutticolo all'art. 51 del regolamento (UE) n. 2021/2115, destinato esclusivamente a finanziare i programmi operativi approvati dalle regioni per le OP e dal Ministero per le AOP»;

r) la lettera *h)* del comma 3 dell'art. 3 è abrogata;

s) all'art. 4, comma 1, lettera *a)* è aggiunta la seguente formulazione: Sono presi in considerazione esclusivamente i produttori muniti di fascicolo aziendale con superficie olivetata»;

t) all'art. 4, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole «commercializzata,» sono aggiunte le seguenti: «così come definito all'art. 1, comma 2, lettera *p)*,» e sono soppresse le seguenti parole: «o l'impegno a realizzare il valore minimo entro il biennio successivo all'anno di riconoscimento»; inoltre le parole «della base sociale dell'OP» sono sostituite dalle seguenti «dei propri soci produttori»;

u) l'art. 4, comma 2 è sostituito dal seguente: «Il periodo di riferimento annuale su cui va calcolato il valore della produzione commercializzata ai fini del riconoscimento deve essere determinato conformemente a quanto disciplinato dall'art. 30 del regolamento (UE) n. 2022/126»;

v) i commi 3, 4, 5, 6 e 9 dell'art. 4 sono abrogati;

w) all'art. 4, comma 7, le parole «ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti «al comma 1»;

x) all'art. 4, comma 10, le parole «dall'art. 4, comma 1, lettera b» sono sostituite dalle seguenti «dal comma 1, lettera *b)* del presente articolo» e sono soppresse le parole «e comma 5»;

y) l'art. 4, comma 11 è sostituito dalla seguente formulazione: «I requisiti di riconoscimento previsti dal comma 1, lettera *b)* del presente articolo, possono essere derogati per le OP che ricadono nelle zone infette da Xylella fastidiosa di cui all'allegato III, parte A, del regolamento (UE) n. 2020/1201. La durata di tale deroga può avere carattere pluriennale e, in ogni caso, termina nel
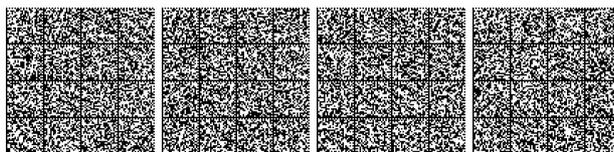
2027. Le OP che richiedono l'applicazione della succitata deroga promuovono e forniscono assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013»;

z) all'art. 4, dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

«12. Conformemente a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2021/2117, le OP che svolgono come finalità prevalente attività di servizi tra quelli elencati all'art. 152, comma 1, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013, diverse dalla distribuzione comune (punto ii), possono chiedere il riconoscimento specificando nella domanda gli obiettivi che intendono perseguire tra quelli elencati all'art. 152, comma 1, lettera *c)*, del regolamento (UE) n. 1308/2013, e che concorrono al conseguimento degli obiettivi ambientali dell'Unione.

13. Alle OP che chiedono il riconoscimento ai sensi del comma precedente non si applica il requisito di riconoscimento indicato al comma 1, lettera *b)*, del presente articolo.

14. Le OP riconosciute in forza del precedente comma 12 non possono essere soggetti beneficiari dei regimi di sostegno dei programmi operativi di cui agli articoli 63, 64 e 65 del regolamento (UE) n. 2021/2115»;

aa) all'art. 6, comma 2 è aggiunta la seguente formulazione: «I soci non produttori devono essere censiti al SIAN»; inoltre le parole «all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno» sono sostituite dalle seguenti «al fondo di esercizio e al programma operativo»;

bb) l'art. 6, comma 3 è abrogato;

cc) all'art. 6, comma 4 è aggiunta la seguente formulazione: «Le persone giuridiche socie delle OP (ed i relativi soci) devono essere censite al SIAN»;

dd) all'art. 6, comma 5 le parole «In caso l'O.P. sia attuatrice di un programma di sostegno di cui all'art. 29 del regolamento il produttore direttamente coinvolto nello stesso non"» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di presentazione di un programma operativo nessun produttore»;

ee) all'art. 6, comma 6, le parole «o alla conclusione del programma di impegni» sono soppresse e dopo le parole «viene comunicata per iscritto all'OP», sono aggiunte le seguenti: «con un termine di preavviso massimo di sei mesi, termine entro il quale l'OP assume una decisione.»; è aggiunto, infine, il seguente periodo: «In caso di soci produttori non coinvolti nel programma operativo, il recesso può essere concesso una volta rispettato il periodo minimo di adesione all'OP di almeno un anno.»;

ff) all'art. 6, comma 8, il numero «3» è soppresso;

gg) all'art. 7, comma 1, lettera *c)*, i numeri «10» e «8» sono sostituiti dai seguenti: «8» e «6»;

hh) l'art. 7, comma 4, lettera *a)* è abrogato;

ii) all'art. 7, comma 4, lettera *d)*, dopo le parole: «svolgere azioni di» sono aggiunte le seguenti: «commercializzazione e di»;

jj) l'art. 7, comma 5 è abrogato;

kk) il comma 2 dell'art. 8 è sostituito dal seguente «Il competente ufficio del Ministero provvede ad assegnare un nuovo codice univoco di riconoscimento ai nuovi soggetti giuridici derivanti dalle fusioni»;

ll) all'art. 9, comma 1 è aggiunto il seguente periodo: «Se alla richiesta di riconoscimento è associata anche quella di approvazione del primo programma operativo, la decisione sul riconoscimento, affinché il programma operativo possa essere realizzato a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, deve essere adottata entro il 15 dicembre dell'anno nel quale la domanda è presentata. In ogni caso, la domanda di riconoscimento va presentata almeno quattro mesi prima del termine ultimo per l'approvazione del programma poliennale, e cioè entro il 15 agosto di ogni anno.»;

mm) all'art. 11, comma 1 le parole «previa diffida» sono sostituite dalle seguenti: «previa notifica del provvedimento di sospensione»;

nn) all'art. 11, comma 1, lettera *a)* sono soppresse le parole: «al comma 2 dell'articolo» ed è soppresso il seguente periodo: «Ai sensi dell'art. 154 paragrafo 3 del regolamento, le O.P. che sono state riconosciute prima del 1° gennaio 2018 devono soddisfare le condizioni di cui all'art. 3, comma 3, lettera *h)* entro il 31 ottobre 2020, pena la revoca del riconoscimento al più tardi entro il 31 dicembre 2020»;

oo) all'art. 11, comma 1, lettera *b)*, è soppressa la «lettera f»;

pp) all'art. 11, comma 2 dopo le parole «il Ministero» sono aggiunte le seguenti: «previa notifica del provvedimento di sospensione»;

qq) all'art. 11, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«4. La sospensione può avere una durata massima di dodici mesi e, comunque, termina contestualmente alla successiva verifica del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 10 del presente decreto.

5. La sospensione non determina l'interruzione delle attività e dei finanziamenti approvati per interventi e programmi già in corso, assistiti da garanzie rilasciate a favore delle amministrazioni eroganti, ma le O.P. e le A.O.P. interessate da un provvedimento di sospensione non possono presentare, fino alla completa definizione del relativo procedimento amministrativo, alcuna istanza per l'ottenimento di concessioni e finanziamenti pubblici per i quali sia necessario il riconoscimento di cui al presente decreto.

6. Nel caso in cui il possesso dei requisiti oggetto di sospensione non venga dimostrato entro i termini di cui al precedente comma 4, il riconoscimento è revocato con effetto dal giorno in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dal momento in cui l'inosservanza è stata accertata, con la conseguente restituzione dei finanziamenti ottenuti a partire da tale data.»;

rr) all'art. 13, comma 1 le parole «della propria base sociale» sono sostituite dalle seguenti «dei propri soci produttori» e le parole «50% (cinquanta percento)» sono sostituite dalle seguenti: «70% (settanta percento) rispetto al totale delle vendite dell'OP»;
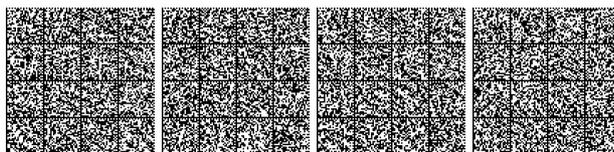
ss) i commi 2, 3, 4 e 6 dell'art. 13 sono abrogati;

tt) all'art. 13, comma 5, dopo la parola «nonché» sono aggiunte le seguenti: «alle giacenze ed ai conferimenti risultanti dal registro telematico e»;

uu) l'art. 13, comma 8 è sostituito dal seguente: «Al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni del presente decreto, il Ministero e le regioni, entro centottanta giorni dalla sua pubblicazione, adottano di comune accordo delle linee guida che definiscano:

i. linee di indirizzo per la valutazione di requisiti e criteri di particolare complessità;

ii. modalità comuni per la gestione informatizzata e coordinata delle informazioni e l'integrazione delle relative banche dati;

iii. eventuali elementi aggiuntivi per l'analisi dei rischi, da inserire nei piani di controllo.»;

vv) all'art. 13 è aggiunto il comma 10 con la seguente formulazione: «Le OP già riconosciute adeguano i propri statuti sociali alle normative unionali e nazionali modificate in occasione della prima assemblea utile dei soci, e comunque entro il 31 marzo 2025.»;

ww) nell'allegato «A», all'interno della colonna «numero minimo di soci produttori (n.)» relativo alle Regioni Puglia e Calabria, il numero «1000» è sostituito dal numero «750».

Il presente decreto, inviato agli organi di controllo per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste www.politicheagricole.it ed è altresì pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 30 luglio 2024

Per delega
Il Sottosegretario di Stato
LA PIETRA

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1289

24A04435

DECRETO 31 luglio 2024.

Modifica del decreto 23 dicembre 2022 relativamente all'ammissibilità dei prati montani con prevalenza di tare sparse.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

Vista la decisione di esecuzione C(2022)8645 del 2 dicembre 2022 della Commissione, di approvazione del Piano strategico della PAC italiano (PSP), di cui al Titolo V, Capo II, del regolamento (UE) n. 2021/2115, redatto in conformità dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 a norma del medesimo regolamento, e inviato alla Commissione europea mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021»;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione C(2023) 6990 del 23 ottobre 2023 che approva la modifica del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990)», con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180: «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 47 del 24 febbraio 2023, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti» e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nota della Provincia autonoma di Bolzano 17 giugno 2024 con la quale, tra l'altro, è stato richiesto di considerare ammissibili ai pagamenti diretti le superfici con elementi sparsi quali rocce affioranti e tare eccedenti il 50 per cento e fino al 70 per cento;

Considerata la rilevanza socio-ambientale e paesaggistica dell'utilizzo pastorale delle superfici montane di alta quota in taluni contesti territoriali italiani;

Ritenuto di poter accogliere l'istanza della Provincia autonoma di Bolzano, rimettendo alla regione o provincia autonoma la valutazione della rilevanza socio-ambientale e paesaggistica dell'utilizzo pastorale delle superfici montane di alta quota nel proprio contesto territoriale di competenza;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 luglio 2024;

Decreta:

Art. 1.

Modifica dell'art. 3
del decreto ministeriale 23 dicembre 2022

1. L'art. 3, comma 1, lettera *c)*, punto 2.5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:

«2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la regione o provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 10 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento o con rocce affioranti sparse in misura maggiore al cinquanta per cento e riconosciute ammissibili dalla regione o provincia autonoma, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca dati nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II, facente parte integrante del presente decreto. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla regione o provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono identificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.».

2. L'art. 3, comma 1, lettera *d)*, punto 3.3.4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:

«3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT e, ove riconosciute ammissibili dalla regione o provincia autonoma, delle superfici di cui all'allegato I con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento»;

3. L'art. 3, comma 1, lettera *d)*, punto 3.3.5 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, è sostituito dal seguente:

«3,3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento solo in caso di PLT e di superfici di cui all'allegato I, con tare superiori al cinquanta per cento ed entro il settanta per cento, riconosciute ammissibili dalla regione o provincia autonoma.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2024

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

Registrato alla Corte dei conti il 19 agosto 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 1295

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 NOVEMBRE 2012, n. 252

Oneri eliminati

Il presente decreto non elimina oneri

Oneri introdotti

Il presente decreto non introduce oneri

24A04422
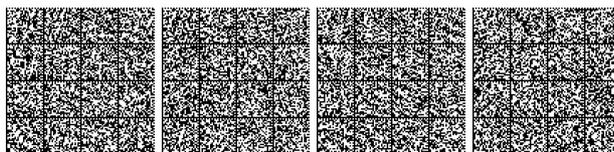
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 12 agosto 2024.

Liquidazione coatta amministrativa della «Servizi e Trasporti 2000 società cooperativa denominazione abbreviata Servizi e Trasporti 2000 soc. coop.», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «Servizi e Trasporti 2000 soc. coop.», sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della predetta associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 9 giugno 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 63.947,97, si riscontra una massa debitoria di euro 106.531,87 ed un patrimonio netto negativo di euro - 229.109,89;

Considerato che l'incapacità dell'impresa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni è, altresì, rilevata sulla base dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali e della perdita dell'unico appalto che consentiva il regolare svolgimento dell'attività lavorativa;

Considerato che in data 1° marzo 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 16 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Servizi e Trasporti 2000 società cooperativa denominazione abbreviata Servizi e Trasporti 2000 soc. coop.», con sede in Cagliari (CA) (codice fiscale 02506720925) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Marcella Antonia Massa, nata a Arborea (CA) il 13 giugno 1966 (codice fiscale MSSMCL66H53A357Z), domiciliata in Uras (OR) - via G. Marconi n. 46.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 agosto 2024

Il Ministro: URSO

24A04385

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di pazopanib, «Pazopanib Mylan»

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 169/2024 del 13 agosto 2024

Procedura europea HU/H/0852/001-002/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale PAZOPANIB MYLAN, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Mylan S.p.a., con sede e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 – 20124 Milano;

confezioni:

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047013 (in base 10) 1JPUM5 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047025 (in base 10) 1JPUMK (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047037 (in base 10) 1JPUMX (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047049 (in base 10) 1JPUN9 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047052 (in base 10) 1JPUND (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047064 (in base 10) 1JPUNS (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 60(2×30) compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047076 (in base 10) 1JPUP4 (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 60(2×30×1) compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047088 (in base 10) 1JPUPJ (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90(3×30) compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047090 (in base 10) 1JPUPL (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90(3×30×1) compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047102 (in base 10) 1JPUPY (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe – A.I.C. n. 051047114 (in base 10) 1JPUQB (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone hdpe – A.I.C. n. 051047126 (in base 10) 1JPUQQ (in base 32);

«200 mg compresse rivestite con film» 90 (3×30) compresse in flacone hdpe – A.I.C. n. 051047138 (in base 10) 1JPUR2 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047140 (in base 10) 1JPUR4 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047153 (in base 10) 1JPURK (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047165 (in base 10) 1JPURX (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047177 (in base 10) 1JPUS9 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047189 (in base 10) 1JPUSP (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 90×1 compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047191 (in base 10) 1JPUSR (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60(2×30) compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047203 (in base 10) 1JPUT3 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60(2×30×1) compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047215 (in base 10) 1JPUTH (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 90(3×30) compresse in blister pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047227 (in base 10) 1JPUTV (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 90(3×30×1) compresse in blister divisibile per dose unitaria pvc/pe/pvdc-al – A.I.C. n. 051047239 (in base 10) 1JPUU7 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone hdpe – A.I.C. n. 051047241 (in base 10) 1JPUU9 (in base 32);

«400 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in flacone hdpe – A.I.C. n. 051047254 (in base 10) 1JPUUQ (in base 32);

principio attivo: pazopanib.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Logiters Logistica Portugal SA, Estrada Dos Arneiros 4, Azumbuja, Lisbona, 2050-306, Portogallo;

Mylan Germany GmbH, Benz Strasse 1, Bad Homburg, 61352, Germania;

Pharos MT Limited, Hf62x, Qasam Industrijali Hal Far, Birzebbuga, BBG 3000, Malta;

Pharos Pharmaceutical Oriented Services Ltd., Lesvou Street End, Thesi Loggos Industrial Zone, Metamorfossi, 14452, Grecia;

Remedica Limited, Aharnon Street, Limassol Industrial Estate, Limassol, 3056, Cipro.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità:

classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RNRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: oncologo, internista.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'AIC abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione: l'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD), 24 gennaio 2029 come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

24A04403

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Scordia.

Il Comune di Scordia (CT), con deliberazione n. 7 del 26 marzo 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 2024, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone del dott. Giorgio Giannì, della dott.ssa Angela Maccarrone, e del rag. Rosario Cardì, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A04387

Nomina del commissario straordinario di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Roccalumera.

Il Comune di Roccalumera (ME), con deliberazione n. 8 del 2 aprile 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previste dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stato nominato, con decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 2024, il commissario straordinario di liquidazione, nella persona del dott. Alberto Lombardo, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A04388

Nomina della commissione straordinaria di liquidazione cui affidare la gestione del dissesto finanziario del Comune di Lusciano.

Il Comune di Lusciano (CE), con deliberazione n. 23 del 5 maggio 2024, esecutiva a sensi di legge, ha fatto ricorso alle procedure di risanamento finanziario, previsto dall'art. 246 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'art. 252 del citato decreto legislativo n. 267/2000, è stata nominata, con decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2024, la commissione straordinaria di liquidazione, nelle persone della dott.ssa Adele Ferraro, della dott.ssa Franca Maietta, e del dott. Francesco Casaburi, per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

24A04389
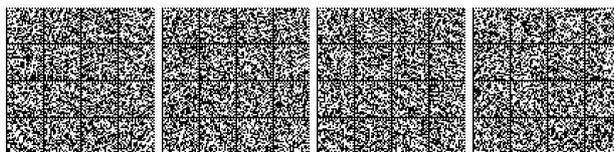
MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione della medaglia d'oro al merito aeronautico

Con il decreto ministeriale n. 44, datato 18 luglio 2024, è stata concessa la medaglia d'oro al merito aeronautico al generale Hiroaki Uchikura, nato l'11 gennaio 1965 a Tarumizu (Giappone), con la seguente motivazione:

«Il general Hiroaki Uchikura, Capo di Stato Maggiore della Forza aerea di autodifesa del Giappone, nell'ambito del mutato scenario geopolitico in cui la stabilità globale richiede un impegno congiunto in materia di sicurezza e difesa, attraverso la promozione dell'integrazione, standardizzazione e interoperabilità e promuovendo una constante e costruttiva collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie nel campo aeronautico e spaziale, ha fornito un contributo determinante finalizzato ad ampliare ulteriormente la cooperazione esistente tra la Forza aerea di autodifesa del Giappone e l'Aeronautica militare italiana. In particolare, il general Uchikura, in occasione della firma degli accordi tecnici per la condotta di attività congiunte e reciproche di rifornimento in volo dei velivoli delle due aeronautiche, ha palesato piena disponibilità nel rendere l'accordo prontamente esecutivo al fine di salvaguardare la sicurezza delle operazioni applicando la disciplina degli standard NATO. In tale contesto e nell'ambito addestrativo, è risultato decisivo con il suo innovativo pensiero e proattivo operato all'incremento e rafforzamento dei rapporti bilaterali, favorendo ampi margini di collaborazione per la formazione di piloti nipponici presso l'*International flight training school* sulla base di Decimomannu (CA). Limpida e carismatica figura di Comandante con la sua sapiente opera ha contribuito a elevare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana in un contesto internazionale particolarmente intenso e mutevole». Territorio estero, marzo 2023 - marzo 2024.

24A04390

Concessione della medaglia d'oro al merito aeronautico

Con il decreto ministeriale n. 45, datato 18 luglio 2024, è stata concessa la medaglia d'oro al merito aeronautico al generale Javier Salto Martínez-Avial, nato il 10 dicembre 1955 a Madrid (Spagna), con la seguente motivazione:

«Il general Javier Salto Martínez-Avial, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare spagnola, è stato promotore di una costante e sempre costruttiva collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie nel campo aerospaziale e dell'informatica, così come nelle scienze tecnologiche specifiche. Nell'ambito del mutato scenario geopolitico in cui la stabilità globale richiede un impegno congiunto in materia di sicurezza e difesa, è stato determinante nel promuovere l'integrazione e l'interoperabilità tra le forze aeree spagnole e quelle italiane. Sostenitore della standardizzazione quale essenza della collaborazione tra le nazioni e fermamente convinto che la convergenza delle capacità aeree e spaziali amplificano e rafforzano le capacità difensive, si è prodigato nell'ambito dell'alleanza promuovendo una nuova dottrina finalizzata al cambiamento e alla trasformazione dello strumento aereo. Il general Javier Salto Martínez-Avial, nel quadro generale del piano di cooperazione tra le forze aeree dei paesi alleati e quella spagnola, grazie al raggiungimento di risultati di assoluto rilievo nel dominio aerospaziale ha contribuito, in maniera decisiva, a elevare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana nel contesto internazionale particolarmente intenso e mutevole». Territorio estero, marzo 2017 - dicembre 2023.

24A04391

Concessione della medaglia d'oro al merito aeronautico

Con il decreto ministeriale n. 46, datato 18 luglio 2024, è stata concessa la medaglia d'oro al merito aeronautico al generale Richard John Knighton, nato il 9 novembre 1969 a Kendu Bay (Kenya), con la seguente motivazione:

«L'Air Chief Marshal Sir Richard John Knighton, Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare britannica, è stato promotore di una costante e sempre costruttiva collaborazione tra le nazioni e fermamente convinto che la convergenza delle capacità aeree e spaziali rafforzano le capacità difensive dell'alleanza esposta a improvvisi cambiamenti dello scenario geopolitico. Dotato di una visione strategica e competenze operative di elevatissimo livello, fautore di una nuova integrazione tra le forze terrestri, marittime e aeree finalizzata all'adeguamento delle forze armate ai mutati equilibri globali, con repentino passaggio dalle minacce di carattere asimmetrico al ritorno in auge di possibili conflitti convenzionali, è stato determinante, con il suo innovativo pensiero e proattivo operato, all'incremento e rafforzamento dei rapporti bilaterali Italia/Regno Unito nel contesto operativo e addestrativo favorendo ampi margini di collaborazione per la formazione di piloti britannici presso l'*International flight training school* sulla base di Decimomannu (CA). L'Air Chief Marshal Sir Richard John Knighton, sostenitore della cooperazione, standardizzazione e interoperabilità tra le forze aeree dei paesi alleati e quella britannica, grazie al raggiungimento di traguardi di assoluto rilievo nel campo aeronautico, spaziale e tecnologico ha contribuito, in maniera decisiva, a elevare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana nel contesto internazionale». Territorio estero, giugno 2023 - marzo 2024.

24A04392

Concessione della medaglia d'oro al merito aeronautico

Con il decreto ministeriale n. 47, datato 18 luglio 2024, è stata concessa la medaglia d'oro al merito aeronautico al Generale Stéphane Mille, nato il 25 gennaio 1966 a Orange (Francia), con la seguente motivazione:

«Il Général Stéphane Mille, Capo delle Forze aeree e spaziali francesi, determinato nella promozione dell'integrazione, standardizzazione e interoperabilità tra le forze aeree francesi e quelle italiane nell'ambito della cooperazione internazionale e NATO, è stato promotore di una costante e sempre costruttiva collaborazione tesa allo sviluppo di sinergie nel campo aerospaziale. Sostenitore della velocità quale essenza della guerra e fermamente convinto che la convergenza delle capacità aeree e spaziali amplificano questa realtà, si è prodigato nell'ambito dell'Alleanza con lo scopo di rafforzarne le capacità difensive. Dotato di una visione strategica di assoluto rilievo e capacità operative di elevatissimo livello, al fine di garantire il mantenimento del vantaggio in un panorama della sicurezza in continua evoluzione, è stato promotore di una nuova dottrina finalizzata al cambiamento e alla trasformazione. Il Général Mille, grazie al raggiungimento di risultati di assoluto rilievo nel dominio aerospaziale ha contribuito, in maniera decisiva, a incrementare e rafforzare i rapporti bilaterali Italia/Francia ed elevare il prestigio dell'Aeronautica militare italiana nel contesto internazionale e della NATO». Territorio estero, settembre 2021 - dicembre 2023.

24A04393

Rettifica di una concessione di medagliaal valore aeronautico

Con decreto presidenziale di rettifica n. 314 datato 29 luglio 2024 è concessa la medaglia d'argento al valore Aeronautico al Maggiore Terenzi Gianluca, nato 28 gennaio 1983 a Pescara.

24A04402
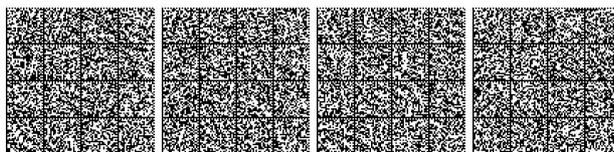
RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 agosto 2024, recante: «Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni - Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 194 del 20 agosto 2024).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 8, subito dopo il titolo e prima delle premesse dove è scritto: «IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA», leggasi: «IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI».

24A04522

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-201) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
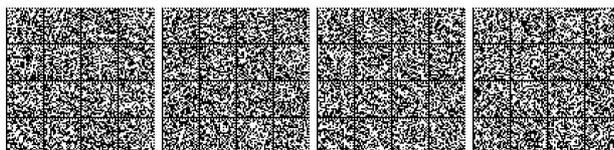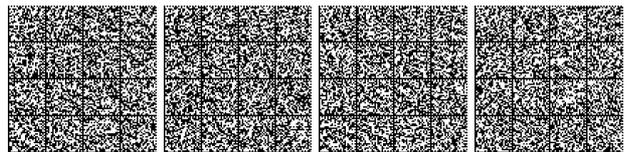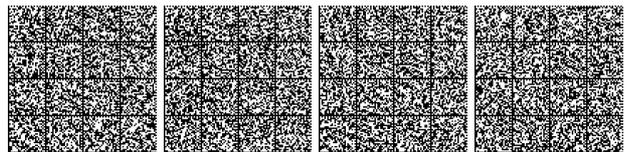
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
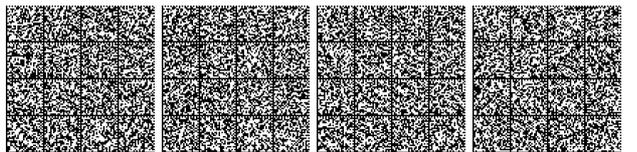
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(*di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	**€**	**438,00**
	(*di cui spese di spedizione € 128,52*) *	- semestrale	**€**	**239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(*di cui spese di spedizione € 19,29*)*	- annuale	**€**	**68,00**
	(*di cui spese di spedizione € 9,64*)*	- semestrale	**€**	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:			
	(*di cui spese di spedizione € 41,27*)*	- annuale	**€**	**168,00**
	(*di cui spese di spedizione € 20,63*)*	- semestrale	**€**	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(*di cui spese di spedizione € 15,31*)*	- annuale	**€**	**65,00**
	(*di cui spese di spedizione € 7,65*)*	- semestrale	**€**	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(*di cui spese di spedizione € 50,02*)*	- annuale	**€**	**167,00**
	(*di cui spese di spedizione € 25,01*)*	- semestrale	**€**	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(*di cui spese di spedizione € 383,93*)*	- annuale	**€**	**819,00**
	(*di cui spese di spedizione € 191,46*)*	- semestrale	**€**	**431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(*di cui spese di spedizione € 40,05*)*	- annuale	**€**	**86,72**
(*di cui spese di spedizione € 20,95*)*	- semestrale	**€**	**55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	**€**	**190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	**€**	**180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€	18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C